

Publicato il 02/12/2021

**N. 00487/2021 REG.PROV.CAU.**  
**N. 01167/2021 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia**

**(Sezione Terza)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 1167 del 2021, proposto da Istop Spamat S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Bice Annalisa Pasqualone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Ignazio Fulvio Mezzina, Cinzia Sgura, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***per l'annullamento***

e previa adozione di idonee misure cautelari, anche inaudita altera parte, dei seguenti atti: A) l'atto prot. 20210033428 - 08/11/2021, notificato a mezzo p.e.c. in data 08.11.2021, con il quale l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale non ha autorizzato alcuna operazione di sbarco del mezzo meccanico (GRU Fantuzzi) in trasferimento da Bari; B) l'atto prot. 20210033665 - 10/11/2021, notificato a mezzo p.e.c. in pari

data; C) l'atto prot. 20210033731 del 10/11/2021; d) tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenti, ancorché non conosciuti;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 c.p.a.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 novembre 2021 il dott. Carlo Dibello e uditi per le parti i difensori come da verbale di udienza;

Considerato che:

-le operazioni portuali, così come indicate dall'art. 16, comma 1 della legge 84/1994, sono assoggettate a regime autorizzatorio dell'autorità di settore;

-in base all'art. 16, comma 7 ter della legge n. 84/1994 *“le autorità portuali...devono pronunciarsi sulle richieste di autorizzazione di cui al presente articolo entro novanta giorni dalla richiesta, decorsi i quali, in assenza di diniego motivato, la richiesta si intende accolta”*;

-con istanza del 5 gennaio 2021, ricevuta il successivo 7 gennaio 2021, la ditta ricorrente ha chiesto il rilascio, per il quadriennio 2021-2024- dell'autorizzazione all'espletamento di operazioni portuali per conto terzi nel porto di Barletta consistenti nel *“carico, scarico, trasbordo, movimentazione in genere delle merci e di ogni altro materiale in ambito portuale”*;

-contrariamente alla tesi prospettata dalla difesa dell'autorità di sistema portuale, l'autorizzazione in favore della ricorrente è intervenuta in base a provvedimento tacito di accoglimento – si veda anche la affermazione del

direttore generale Bianco, in seno alla seduta del Comitato di Gestione dell'AdSP del Mare Adriatico Meridionale del 29 aprile 2021 -;

-appare irrilevante, ai fini della interruzione dei termini di formazione del silenzio assenso, la comunicazione di archiviazione della istanza del 4 marzo 2021, immediatamente privata di effetti con nota trasmessa all'impresa il 16 marzo 2021, in cui l'Autorità di sistema portuale MAM, prendendo atto della integrazione documentale pervenuta il 4 marzo 2021, comunica *“l'intendimento della scrivente di dare prosecuzione all'iter amministrativo”*;

-il provvedimento autorizzativo assentito *per silentium* include l'utilizzo delle gru di proprietà della ricorrente, così come risulta dall'allegato alla domanda di autorizzazione, e al programma operativo;

Ritenuto che:

-sulla scorta di una delibazione sommaria tipica della fase cautelare, gli atti che vietano l'approdo al porto di Barletta di natanti che hanno il compito di trasportare gru della ricorrente sono illegittimi, e forieri di pregiudizio per la ricorrente;

- l'impresa ricorrente deve poter contare sulla possibilità di operare senza essere assoggettata a condizioni che appaiono penalizzanti, e non in linea con la tutela della concorrenza nel settore, avuta di mira dallo stesso legislatore (si veda art. 5 del d.m. 585/1995);

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) accoglie e per l'effetto:

- a) sospende l'efficacia degli atti impugnati
- b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 4 maggio 2022.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione

alle parti.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 30 novembre 2021  
con l'intervento dei magistrati:

Orazio Ciliberti, Presidente

Carlo Dibello, Consigliere, Estensore

Francesco Cocomile, Consigliere

**L'ESTENSORE**

**Carlo Dibello**

**IL PRESIDENTE**

**Orazio Ciliberti**

**IL SEGRETARIO**